

Regolamento Comunità Europea del 09/10/2013 n. 952 -

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 10 ottobre 2013 - serie L

Articolo 19

Articolo 19 Potere di rappresentanza

Articolo 19 -**Articolo 19 Potere di rappresentanza**

In vigore dal 30/10/2013

1. Nei rapporti con le autorita' doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza e' diretta o indiretta.

Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.

2. Le autorita' doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.

In casi specifici le autorita' doganali non richiedono di fornire tali prove.

3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.

[Torna al sommario](#)

